

Il diritto di esclusiva

La Corte di Cassazione civile, nella Sez. lavoro ha stabilito che il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 cod. civ. (Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell'art. 2697 cod. civ., - (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) - l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto è la concorrenza, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralità di affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente è necessario provare non soltanto l'esistenza dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.